

DELIBERA N. 172/99

Rettifica alla delibera n. 8/99 “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 luglio 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la Società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”;

CONSIDERATO che il Comitato di Contatto della Commissione europea, ex art. 23 bis della Direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 “Televisioni senza Frontiere”, nella riunione dell'11 giugno 1999 ha ravvisato l'opportunità che il testo dell'art. 2, comma 1 della sopracitata delibera n. 8/99 sia reso formalmente adeguato alle esigenze di omogeneità redazionale delle diverse versioni linguistiche;

CONSIDERATO, in particolare, che l'Autorità, in tale sede, ha condiviso la raccomandazione di procedere alla rettifica del sopra richiamato art. 2, comma 1, inserendo una virgola volta a separare l'espressione negativa “non possono” dal verbo principale “permettere” e sopprimendo le parole “della possibilità”;

UDITA la relazione del Commissario Dr. Antonio Pilati;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il comma 1, dell'articolo 2, della delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo

da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

- a) le Olimpiadi estive ed invernali;
 - b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
 - c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
 - d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
 - e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
 - f) il Giro d'Italia;
 - g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
 - h) il Festival della musica italiana di Sanremo.”.
2. La presente delibera di rettifica è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, lì 28 luglio 1999

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli